

L'Assessore al bilancio:

Visto il regolamento comunale sulle entrate tributarie adottato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 22/01/1988 regolamento approvato dall'organo di controllo.

Visto l'art. 13 comma 4 L. 133/1999 che concede la facoltà ai Comuni di regolamentare gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi di loro spettanza nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposte e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della succitata legge.

Constatata la necessità di riformulare l'art. 12 del predetto regolamento comunale al fine di una maggiore chiarezza nella sua interpretazione ed applicazione:

Constatata la necessità di introdurre l'art. 13 bis.

PROPONE

Di riformulare l'art. 12 nel seguente modo:

Sospensione e dilazione del versamento:

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, nonché per eventuali esigenze d'ufficio o di servizio e individuate con criteri precisati nella deliberazione necessaria.
- 2) Il Sindaco può consentire, su richiesta dell'interessato se trattasi di tributi arretrati, il pagamento del medesimo in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, è data facoltà al Sindaco di elevare il limite max delle rate, con giusta motivazione.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

3) Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4) Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Aggiungere l'art. 13 bis; così formulato:

"Art. 13 bis":

Gli interessi in materia di tributi locali sia in materia di riscossione che rimborso, sono fissati con i seguenti criteri:

- A) Per il periodo dall'01/01/1988 al 31/12/1993 nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto.
- C) Per il periodo dal 01/01/1994 al 31/12/1996 nella misura del 3,0% per ogni semestre compiuto.

C) per il periodo successivo al 31/12/1996, nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto; comunque gli interessi sono dovuti nella stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Giannalva illustra la proposta.

Visti i pareri espressi dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

D E L I B E R A

~~Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta, di approvare la superiore proposta.~~

Si sospende la seduta di mezz'ora. Ore 16,35.

Votazione unanime.

Si riapre alle ore 17,05 presenti n. 13 Consiglieri.

COMUNE DI SAN CIPIRELLLO
PROV. PALERMO



REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TITOLO I
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1'
GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.1
FORMA DI GESTIONE

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art.53 del citato decreto legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

ART.2
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 10, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.11 del presente regolamento;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controllo periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

CAPO 2^o
DENUNCE E CONTROLLI

Art. 3
Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nei termini predetti rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 4
Attività di controllo

1. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.

Art.5

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art.6

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Art.7

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

CAP. 3

Procedimento di accertamento

Art.8

Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

opera l'omesso o parziale versamento del tributo;
applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art.9

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4'

Strumenti deflattivi

Art.10

L'autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la li-

funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante tutela puo' annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza del contenzioso, nonche' all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso e prima che il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile puo' procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimita' dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non e' consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire 1.000.000 (un milione), l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.

Art. 11

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, e' introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

TITOLO II' RISCOSSIONE

Art. 12

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Municipale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamita' naturali o da particolari situazioni di disagio economico, nonche' per eventuali esigenze d'ufficio o di servizio e in individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco puo' consentire, su richiesta dell'interessato e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, e data facolta' al Sindaco di elevare il limite max delle rate, con giusta motivazione.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

Allegato alla delibera

di C.P.

n° 45 del 20/12/99

COMUNE DI SAN CIPIRELLO

PROV. PALERMO

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Mod. per regolamento per le aziende
pubbliche

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n° 48, sotto il profilo della legittimità si esprime parere:

favore

IL SEGRETARIO COMUNALE

20/12/99

H

Allegato a...

di E.P.

n° 45 del 21/12/91

COMUNE DI SAN GIUSEPPE

PROV. PALERMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Realizzazione regolamento per la custodia
pubblica

Servizio/ufficio Finanza

Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990;n°142, recepito
dall'art.1 della L.R.11.12.1991,n°48, sotto il profilo
della regolarita' tecnica si ^{esprime} ~~esprime~~ parere FAVOREVOLE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

23/12/1991

[Handwritten initials]